

Publicato il 03/04/2024

N. 00572/2024 REG.PROV.PRES.
N. 02680/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2680 del 2024, proposto da Simone Gizdulich, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam, Formez Pa, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione – Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione del Concorso Pubblico a 530 Unità Funzionari Presso Ade, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Degni Cristiano Adolfo, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01079/2024, resa tra le parti, per l'annullamento, previa

sospensione: a) della valutazione pari a 21,43 punti della prova scritta del ricorrente della Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 530 unità per l'area funzionari, per i servizi di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate, indetta dal Direttore dell'Agenzia con provvedimento prot. n. 272037/2023;

b) del quesito n. 33 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) per le posizioni aperte presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali nella parte in cui non include il ricorrente;

per quanto di ragione:

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente

nonché per l'accertamento:

f) del diritto del ricorrente all'assegnazione di 0,51 punti ulteriori per l'annullamento del quesito n. 33, aggiuntivi rispetto ai 21,43 già conseguiti all'esito della prova scritta.

g) del conseguente diritto del ricorrente al ricalcolo del punteggio attribuito alla prova scritta ed al suo inserimento nella graduatoria finale di merito

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista in particolare l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami ai numerosi controinteressati;

Ritenuto di autorizzare la notificazione, mediante il sito internet dell'amministrazione interessata, dell'appello e della ordinanza appellata e dei provvedimenti impugnati in primo grado, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, dandone prova, mediante deposito in

segreteria, nei successivi quattro giorni.

P.Q.M.

Autorizza la parte ricorrente alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito Web istituzionale dell'Amministrazione resistente nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2024.

Il Presidente
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO